

# COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

PROVINCIA SUD SARDEGNA

## REGOLAMENTO GESTIONE PARCO

### ROLANDI



- Approvato con DELIBERA CC 28 DEL 29/06/2004;
- Pubblicato al n° dell'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 06/07/2004 al 21/07/2004
- Entrato in vigore il 7/22/2004

# **COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE**

(Provincia di Cagliari)

Via Trento, 2 – 09037 SAN GAVINO MONREALE

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE "G. ROLANDI"**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 28 del 29/06/04

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Art. 1 – Principi
- Art. 2 – Finalità e funzione del Parco
- Art. 3 – Territorio del Parco

### TITOLO II – DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI

- Art. 4 – Regime viabile del Parco
- Art. 5 – Accessi veicolari e sosta
- Art. 6 – Biciclette e altri veicoli a pedali
- Art. 7 – Tutela del territorio e dell'ambiente
- Art. 8 – Norme per i cani
- Art. 9 – Sanzioni per i trasgressori

### TITOLO III – GESTIONE DEL PARCO

- Art. 10– Settore di competenza
- Art. 11 – Gestione strutturale e funzionale
- Art. 12 – Gestione patrimoniale
- Art. 13 – Richieste e autorizzazioni
- Art. 14 – Obblighi dei titolari di concessioni comunali
- Art. 15 – Punti di ristoro e servizi
- Art. 16 – Programmazione delle manifestazioni
- Art. 17 – Manifestazioni consentite e modalità di svolgimento

### TITOLO IV – ORARI E VIGILANZA

- Art. 18 – Definizione dell'orario
- Art. 19 – Vigilanza
- Art. 20 – Potere Sanzionatorio

### TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 – Ordinanze del Sindaco
- Art. 22 – Sanzioni
- Art. 23 – Riferimenti legislativi
- Art. 24 – Efficacia
- Art. 25 – Norma Transitoria

## TITOLO I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

### ART.1 – PRINCIPI

1. L'Amministrazione Comunale riconosce e tutela il valore paesaggistico e ambientale degli spazi verdi pubblici e ne promuove il rilievo culturale, ricreativo e sociale .
2. Il presente Regolamento disciplina gli usi e le attività consentite all'interno del parco e si ispira alla necessità di armonizzare una diffusa richiesta di fruizione di una vasta area verde urbana, ricca di punti di attrazione e ospitante al suo interno molteplici attività, con l'esigenza di tutelare il patrimonio storico, culturale, naturalistico e ambientale in esso presente, racchiuso tra una fascia urbana che comprende diverse aree verdi. Restano comunque in vigore le norme di tutela di rango superiore: leggi nazionali di tutela dei beni storici e paesistici, le leggi regionali sulla tutela dell'ambiente. Inoltre, per tutto quanto non è qui espressamente indicato, si rimanda al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di San Gavino Monreale e agli altri regolamenti municipali di competenza.

### ART.2 – FINALITA' E FUNZIONE

1. La finalità è quella di offrire al cittadino un luogo di evasione e di svago all'interno del tessuto urbano. Pertanto il Parco deve essere protetto e conservato nell'interesse della comunità.
2. La funzione del Parco è quella di consentire e promuovere iniziative di aggregazione sociale e di riqualificazione dei valori ambientali. Il Parco dovrà essere gestito con efficienza, in accordo con i principi del pubblico servizio.
3. Il Parco rappresenta un bene pubblico inalienabile ed il suo uso da parte dei cittadini deve essere gratuito, fatte salve le aree destinate a spettacoli organizzati dall'Amministrazione e per i quali sarà eventualmente previsto un biglietto d'ingresso.

### ART.3 – TERRITORIO DEL PARCO

Il territorio del Parco comprende tre distinte aree o sottozone:

- a) I condomini delle palazzine A e B (ex ISAR) comprensivi dell'area attrezzata a Biblioteca e Parco Lettura (attualmente in fase di realizzazione);
- b) area compresa tra il Centro di Igiene Mentale dell'Azienda U.S.L. n° 6 e i garages dell'ex ISAR, interessata dal progetto "La Città dei Bambini";
- c) il Parco parzialmente realizzato che ha come confini Viale Trieste; Viale Rinascita; il condominio della Palazzina C ex ISAR, le proprietà private "Porcu" e "Zoroddu" ed il vicolo laterale adiacente il parco stesso. Il P.U.C. lo inserisce in aree per servizi pubblici. All'interno del Parco è presente un'area destinata a servizi pubblici (chiosco bar e punto ristoro), giochi e manifestazioni. Nel suo complesso il parco è definito come "area di elevata qualità ambientale".

## TITOLO II – DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI

### ART.4 – REGIME VIABILE DEL PARCO

Il Parco nel suo insieme viene dal presente Regolamento classificato come zona pedonale, all'interno del perimetro delimitato come indicato nel precedente articolo I. Le superfici in acciottolato all'interno del Parco sono identificate come aree per la fruizione pedonale, e viabilità ciclabile unicamente per i minori di anni 10. Le aree di transito veicoli esistenti all'interno del Parco sono utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio.

## **ART.5 - ACCESSI VEICOLARI E SOSTA**

1. L'accesso al Parco per i veicoli a motore è consentito soltanto per gli operatori delle attività e dei servizi in esso situati muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio Comunale competente, i mezzi dei disabili, i mezzi dei fornitori, tutti i mezzi di pubblico servizio ed i veicoli di soccorso. Ogni veicolo deve comunque seguire il percorso più breve per recarsi alla sua destinazione, in entrata e in uscita, e non deve superare la velocità di 5 Km orari, e comunque attenersi a quanto previsto dall'art. 141, 1° comma, del Codice della Strada. Al titolare dell'attività è consentito parcheggiare il suo veicolo all'interno della sua area di pertinenza, salvo manifesta e comprovabile impossibilità. Su tutta l'area del Parco è vietata la sosta, eccetto per i mezzi di servizio e per i veicoli adibiti al rifornimento degli esercizi ivi ubicati. In ogni caso i veicoli autorizzati all'ingresso nel Parco possono percorrere esclusivamente il vialetto centrale, e sono rigorosamente tenuti a dare la priorità a pedoni e ciclisti.

## **ART.6 – BICICLETTE E ALTRI VEICOLI A PEDALI**

1. I ciclisti ed altri veicoli a pedali devono procedere a velocità moderata per evitare danni a cose e persone, dato l'affollamento del parco, non devono accedere ad aree prative. Eventuali altri veicoli atipici dovranno ispirarsi alle stesse norme di prudenza, rispetto dell'ambiente e dare precedenza al transito pedonale.

## **ART.7 - TUTELA DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLA QUIETE PUBBLICA**

1. Sono vietati danneggiamenti e manomissioni del mantò erboso, delle aiuole, delle siepi, delle alberate, delle fioriture, delle strutture e infrastrutture, degli arredi e delle panchine, del laghetto, dei giochi bimbi, dei servizi igienici. È assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori degli appositi contenitori, l'accensione di fuochi, l'allestimento di barbecue. È vietato bivaccare, campeggiare, allestire gazebo su tutte le aree del Parco salvo espresse autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale. E' vietato camminare e sdraiarsi sui manti erbosi, introdurre cani senza guinzaglio e museruola. Dalle ore 23.00 è assolutamente vietato effettuare qualsiasi attività (schiamazzare, giocare a pallavolo, calcetto, calcio balilla, ecc.) che possa arrecare disturbo alla quiete pubblica.

## **ART.8 - NORME PER I CANI**

Per il mantenimento dell'igiene pubblica, data l'intensa fruizione pubblica, il gestore del Parco dovrà identificare aree specifiche e attrezzate per i cani. Le deiezioni canine devono essere prontamente rimosse dai proprietari dei cani secondo i regolamenti vigenti in materia, anche all'interno delle aree attrezzate.

## **ART.9 - SANZIONI PER I TRASGRESSORI**

Ai trasgressori delle norme sopraindicate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada per il corretto rispetto delle norme relative alle aree pedonali, dal Regolamento di Polizia Urbana, nonché quelle previste eventualmente dalle altre leggi e normative di carattere regionale e nazionale sulla tutela dell'ambiente.

## **TITOLO III. - GESTIONE DEL PARCO**

### **ART.10 - SETTORE DI COMPETENZA**

1. Considerato il carattere specifico del Parco, destinato a Verde Pubblico attrezzato e i servizi collegati a tale funzione, ed essendo in via prioritaria demandata la gestione del Parco in tutti i suoi aspetti di manutenzione straordinaria al Servizio Lavori Pubblici, la competenza primaria in merito alle presenti regole di fruizione spetta a tale Settore.
2. Pertanto altri settori tecnici ed amministrativi cui pervenissero richieste di utilizzo del Parco sono tenuti a trasmetterle al Servizio di cui al comma 1 del presente articolo, a cui spetterà il parere vincolante, di concerto con la Polizia Municipale.

### **ART.11 - GESTIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE**

1. La gestione strutturale del Parco è affidata a risorse, misure e interventi predisposti e assegnati dai Servizi comunali, facenti capo al Responsabile del settore di competenza.
2. La gestione funzionale comprende:
  - l'attività di rimozione rifiuti, spazzamento di viali e pulizia dei servizi igienico-sanitari, la manutenzione degli spazi verdi e ricreativi, del punto ristoro, tenuta del manto erboso con tutte le operazioni necessarie (sfalcio d'erba, irrigazione, concimazione e quant'altro);
  - cura degli arbusti, fioriere e piante, vigilanza e custodia delle strutture presenti all'interno del Parco;
  - ripristino, cura e manutenzione del campo da bocce e di tutti gli spazi attinenti e pertinenti al Parco, compresa l'aiuola antistante l'ingresso principale;
  - cura e manutenzione degli impianti idraulici, elettrici e di irrigazione, esclusi gli impianti di illuminazione del Parco;
3. Qualora la gestione del Parco sia affidata in concessione a terzi, tutte le suindicate attività saranno a carico del concessionario, esclusi gli impianti di illuminazione interni.

### **ART.12 – GESTIONE PATRIMONIALE**

1. La gestione patrimoniale è intesa come custodia, tutela e valorizzazione del “bene Parco” per conseguire l'obiettivo della migliore fruibilità ed utilizzazione da parte dei cittadini.  
A tal fine, nel bilancio comunale devono essere appositamente previste le risorse economiche per la gestione del Parco con una programmazione annuale o pluriennale.
2. In particolare, previa deliberazione della Giunta comunale, la valorizzazione socio-culturale del Parco potrà prevedere programmi di educazione ambientale, rivolti soprattutto alle scolaresche, conferenze e/o promozioni con organismi scientifici, orto botanico e associazioni ambientaliste.
3. L'assunzione di tali iniziative è finalizzata ad accrescere la sensibilizzazione sul tema ed è subordinata all'adozione di apposito protocollo organizzativo e procedurale con le organizzazioni interessate, ove si specifichino condizioni e modalità di fruizione del bene Parco.
4. Qualora la gestione del Parco sia affidata in concessione a terzi, le risorse per la custodia, tutela e manutenzione sono a carico del concessionario.

### **ART.13 – RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI**

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determinerà modalità, tempi e condizioni per la concessione in affidamento delle attività di cui agli artt. 11 e 12.

Consiglio Pol. Municip.

2. Ogni richiesta di utilizzo temporaneo del Parco andrà indirizzata al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, entro 40 giorni, che provvederà ad esaminarla di concerto con il ~~Comitato della Polizia Municipale~~ <sup>Responsabile</sup> e ad interpellare gli altri Settori Comunali. Il ~~Servizio Lavori Pubblici~~ <sup>Consiglio Pol. Municip.</sup> svolgerà la funzione di "sportello unico" ad hoc, e si impegna a formulare risposte entro il termine massimo di 10 giorni. Il richiedente dovrà:

- ✓ dichiarare le proprie generalità, residenza, recapito;
  - ✓ dichiarare lo stato giuridico dell'Ente o Associazione;
  - ✓ depositare copia della polizza RCT/RCO per danni derivanti o dipendenti dall'attività di gestione e manutenzione che si intende esercitare
  - ✓ dichiarare di essere in regola con gli obblighi prescritti dalla normativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 626/94 e ss. mm. e presentare il piano delle relative misure con indicazione delle attrezzature o addizioni che intende impiegare in conformità con le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
  - ✓ depositare dettagliata relazione sul programma di attività ricreative e di iniziative che intende svolgere.
3. La valutazione sull'affidamento in concessione compete alla Giunta comunale che può proporre e suggerire modifiche e integrazioni. Le richieste di maggior rilievo, che comportassero ipotesi di modifiche sostanziali all'assetto del parco, dovranno in ogni caso essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
4. Costituisce criterio preferenziale di valutazione del richiedente l'aver svolto, anche per conto e nell'interesse di altri Comuni, negli ultimi due anni analoga attività ricreativa/culturale qualificandosi particolarmente sotto il profilo organizzativo-gestionale, tecnico ed economico, per la valorizzazione e la tutela degli aspetti ambientali, paesaggistici e del verde urbano.

### ART.14 – OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CONCESSIONI COMUNALI

1. Negli immobili di proprietà comunale dati in concessione esistenti all'interno del Parco non saranno autorizzati ampliamenti, modifiche di destinazione d'uso, alterazioni dei prospetti, se non espressamente consentite dagli uffici competenti, e in coerenza con i caratteri ambientali e paesistici del Parco. I titolari delle attività sportive, ricreative e di ristorazione e di spettacolo viaggiante autorizzate all'interno del Parco sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, e dovranno prenderne atto al momento del rilascio della concessione, impegnandosi al suo rispetto, in quanto il Regolamento farà parte integrante dell'atto.
2. I gestori dovranno garantire l'accesso agli operatori e ai mezzi del Comune per le attività escluse dalla convenzione.
3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché di quelle vigenti in materia di inquinamento ambientale, commesse dai titolari di concessione di cui ai commi precedenti, dovrà essere segnalata dall'organo accertatore al settore Polizia Urbana del Comune di San Gavino Monreale.
4. Quest'ultima provvederà ad informare, previa formalizzazione di parere in merito, il settore competente al rilascio della concessione, il quale, in caso di accertamento di almeno due violazioni nell'arco dello stesso anno solare proporrà alla Giunta, con relazione motivata, la revoca della concessione.
5. Il provvedimento di revoca della concessione potrà altresì essere adottato a fronte di reiterati comportamenti comunque considerati dall'Amministrazione Comunale gravemente incompatibili con le finalità del presente Regolamento secondo le modalità stabilite dal comma precedente.

### ART.15 - PUNTI DI RISTORO E SERVIZI

1. Oltre al punto ristoro esistente, le attività di somministrazione di cibi e bevande sono ammesse in circostanze eccezionali soltanto nei chioschi fissi o mobili espressamente autorizzati

dall'Amministrazione Comunale. La collocazione dei punti di ristoro è stabilita da apposita concessione, in siti espressamente identificati dall'Amministrazione Comunale; gli spazi occupati devono essere limitati a quelli stabiliti nella concessione di occupazione di Suolo Pubblico. Eventuali abusi commessi mediante la installazione di insegne pubblicitarie non preventivamente autorizzate, e non consone all'impianto del parco, saranno sanzionati dall'apposito regolamento e segnalati ai Settori competenti per l'emissione delle conseguenti ordinanze di rimozione. I Chioschi eccezionalmente autorizzati dovranno utilizzare i contenitori prevedendo altresì la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Altre forme di commercio ambulante o itinerante all'interno del Parco, compresa la collocazione di furgoni attrezzati, sono espressamente vietate. Gli spettacoli estemporanei e la collocazione di eventuali palchi sono consentiti soltanto per spettacoli preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, dal Settore interessato o secondo la programmazione annuale. La tipologia degli allestimenti dovrà essere consona alla particolarità ambientale del Parco. La collocazione non è comunque consentita su aiuole e aree verdi.

#### **ART.16 - PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI**

1. Onde evitare l'accavallamento di più iniziative e la loro casualità, le manifestazioni autorizzate dovranno di norma rientrare in un quadro di programmazione annuale concertato da tutti i Settori coinvolti (Servizi Sociali, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero).

2. Tutte le manifestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Gli organizzatori dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni ed in particolare quelle sul ripristino e la pulizia dell'area concessa e versare le fidejussioni che verranno indicate a garanzia di eventuali danni. Semplici richieste di occupazioni di suolo pubblico potranno essere autorizzate per allestire punti informativi a carattere culturale, politico ed associativo nell'esercizio dei diritti previsti dalle Leggi e dallo Statuto Comunale. Chi si renda responsabile di gravi inadempimenti e/o danneggiamenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazioni per manifestazioni sul territorio comunale per un anno.

#### **ART.17 - MANIFESTAZIONI CONSENTITE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

1. Attività collettive, manifestazioni ed occupazioni di suolo pubblico sono consentite all'interno del Parco solo per iniziative culturali, sportive (comunque escluse tutte quelle a carattere motoristico), ricreative e didattiche, nonché per quelle rivolte ad un vasto pubblico e quelle rivolte alla promozione dell'immagine della Città.
2. Le manifestazioni autorizzate dovranno svolgersi soltanto sui viali esistenti e sui sedimi carrabili, senza danneggiare in alcuna forma le aree verdi, e senza impedire la fruizione pubblica del Parco, ed ostacolare il transito pedonale, al di là del tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione. Nel caso di manifestazioni sportive saranno ammessi al transito soltanto i mezzi di soccorso e di servizio. In ogni caso, le manifestazioni autorizzate:
  - a) non dovranno snaturare la destinazione dei viali del parco, che dovranno essere comunque al servizio della fruizione pedonale;
  - b) non dovranno ostacolare gli accessi e la fruizione con strutture fisse e barriere architettoniche;
  - c) non dovranno essere in palese contrasto con il carattere ambientale del Parco stravolgendolo e alterandolo con allestimenti di strutture, supporti pubblicitari, piste e parcheggi;
  - d) dovranno svolgersi nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, atmosferico e luminoso. Ogni organizzatore di manifestazioni è tenuto ad apportare a sue spese gli adattamenti necessari per lo svolgimento della manifestazione autorizzata, alla pulizia dell'area occupata, e al ripristino dello stato dei luoghi.

l'Amministrazione si riserva l'utilizzo della struttura per autorizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, sfilate, spettacoli e manifestazioni culturali, sportive e/o altre iniziative che ritenga opportune.

## TITOLO IV – ORARI E VIGILANZA

### ART.18 – DEFINIZIONE DELL'ORARIO

1. L'accesso al Parco e alle pertinenze, con esclusione di attività connesse a eventuali punti ristoro, è disciplinato esclusivamente dal Comune con apposita deliberazione e in conformità alle esigenze di garanzia di mantenimento dell'ordine pubblico.
2. L'orario di apertura del Parco al pubblico viene stabilito, in modo diversificato in base alle stagioni e alle connesse attività contemplate:  
tutti i giorni, da novembre a marzo:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{dalle ore 9.00 alle ore 22.00;} \\ \text{dalle ore 9.00 alle ore 24.00;} \\ \text{dalle ore 9.00 alle ore 01.00.} \end{array} \right. \begin{array}{l} \text{orario legale} \\ \text{orario solare} \end{array}$
3. La definizione dell'orario relativo a singole, particolari iniziative e manifestazioni nel Parco potrà variare ed essere assoggettata ad una differente disciplina, previa valutazione caso per caso da parte dell'Amministrazione comunale.

### ART.19 - VIGILANZA

1. Per prevenire l'uso improprio del Parco (atti vandalici, attività illegali, abusivismo) occorrerà predisporre misure adeguate di vigilanza. In tal senso è opportuno collaborare con le Forze dell'ordine al fine di assicurare la tutela dell'ordine pubblico, preservare la sicurezza e l'integrità dei luoghi e delle persone ivi coinvolte, prevenire qualsiasi forma delinquenziale. Pertanto, ~~il Corpo di Polizia Municipale è predisposto al controllo delle disposizioni del presente Regolamento.~~ *le forze dell'ordine presenti nel territorio comunale sono preparati*
2. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre di effettuare opportuni controlli qualora lo ritenesse opportuno per verificare il rispetto delle norme del presente Regolamento e dei contratti da parte di Enti e/o associazioni concessionarie e per valutare altresì la qualità e la funzionalità dei servizi erogati.

### ART.20 – POTERE SANZIONATORIO

Il compito di verificare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento spetta in via generale al Corpo di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza agli altri funzionari comunali e non, ove consentito dalla legge o previsto da apposite convenzioni tra il Comune e gli organismi di appartenenza.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART.21 – ORDINANZE DEL SINDACO**

1. In tutti i casi in cui si accerti un'azione o omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al Responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari entro un termine perentorio.

### **ART.22 – SANZIONI**

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative stabilite dalla legge per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali.
2. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente Regolamento si intendono automaticamente abrogate.

### **ART.23 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

### **ART.24 - EFFICACIA**

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà affisso per n. 15 gg. all'Albo pretorio e diventerà esecutivo nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### **ART.25 - NORMA TRANSITORIA**

Approvato il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere e concertare un piano di gestione del Parco che tenda ad orientarne e programmarne la fruizione di concerto con tutti gli Enti e Associazioni interessati. Tale piano di gestione potrà eventualmente essere indirizzato anche alla stesura di un programma pluriennale di conservazione e di restauro del Parco con l'individuazione di eventuali fonti di finanziamento pubbliche e private, ed alla formazione di un Comitato di Gestione del Parco in cui potranno essere rappresentati i cittadini di San Gavino Monreale.

---